

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 25.09.2020

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 25.09.2020

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI "MANAGEMENT, FINANZA E TECNOLOGIA"" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI "MANAGEMENT, FINANZA E TECNOLOGIA"

Indice

TITOLO I

Oggetto e definizioni

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2. Definizioni

TITOLO II

Il Dipartimento

Art. 3. Funzioni e autonomia

Art. 4. Afferenze

TITOLO III

Il Consiglio di Dipartimento

Art. 5. Composizione

Art. 6. Competenze

Art. 7. Convocazione

Art. 8. Svoglimento delle sedute

Art. 9. Verbalizzazione

TITOLO IV **Il Direttore del Dipartimento**

Art. 10. Il Direttore del Dipartimento

Art. 11. Il Vice-Direttore⁷

TITOLO V **Norme finali e transitorie**

Art. 12. Rinvio

Art. 13. Entrata in vigore

TITOLO I **Oggetto e definizioni**

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento disciplina il processo organizzativo interno e il funzionamento del Dipartimento di “Management, Finanza e Tecnologia” e dei suoi organi.
- 1.2 Il presente regolamento si applica ove compatibile anche ai Consigli di Corso di Studio, ove istituiti.

Art. 2. Definizioni

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende:

- (a) per “Dipartimento”, il Dipartimento di “Management, Finanza e Tecnologia”;
- (b) per “Statuto”, lo statuto emanato con decreto presidenziale n. 113/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 178 del 16 luglio 2020 ed eventuali successive modificazioni;
- (c) per “Università”, la LUM “Giuseppe Degennaro”.

TITOLO II **Il Dipartimento**

Art. 3. Funzioni e autonomia

- 3.1 Il Dipartimento ha autonomia didattica e di ricerca, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto.
- 3.2 Il Dipartimento svolge e coordina le attività didattiche in relazione ai corsi di studio attivati al suo interno e promuove e coordina ogni altra attività rivolta all'esterno ma ad esse correlata o accessoria, esercitando le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3.3 Il Dipartimento promuove e favorisce la ricerca scientifica, sia individuale che di gruppo, degli studiosi che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno, promuovendo e

coordinando ogni attività di interesse del Dipartimento, anche se rivolta all'esterno ma ad essa correlata o accessoria, esercitando le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4. Afferenze

- 4.1 Il Dipartimento è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai professori straordinari a tempo determinato, dai ricercatori e dai docenti a contratto che vi afferiscono.
- 4.2 Ciascun docente afferisce ad un solo dipartimento.
- 4.3 I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono al Dipartimento se il Dipartimento ne propone la chiamata. I professori a contratto e i professori straordinari a tempo determinato afferiscono al Dipartimento se il Dipartimento propone il conferimento dell'incarico. L'afferenza è disposta nella delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina del professore o del ricercatore o nella delibera del Consiglio di Amministrazione di conferimento dell'incarico.
- 4.4 A partire dall'anno accademico successivo a quello di nomina o di afferenza i professori di ruolo di prima e seconda fascia e i ricercatori possono richiedere di afferire al Dipartimento, con istanza al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento esprime il suo parere a maggioranza dei professori di prima fascia presenti, in relazione alla richiesta di afferenza di un professore di prima fascia, a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia presenti, in relazione alla richiesta di afferenza di un professore di seconda fascia, e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori presenti, in relazione alla richiesta di afferenza di un ricercatore.

TITOLO III

Il Consiglio di Dipartimento

Art. 5. Composizione

- 5.1 Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - (a) *il Direttore del Dipartimento,*
 - (b) *il Rettore,*
 - (c) *tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato e i ricercatori afferenti al Dipartimento,*
 - (d) *i rappresentanti dei docenti a contratto incaricati dei Corsi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 16, lettera p), dello Statuto, e*
 - (e) *due rappresentanti degli studenti, con diritto di voto limitato alle materie di preminente interesse degli studenti.*
- 5.2 Alle sedute di Consiglio di Dipartimento partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

- 5.3 Alle sedute del Consiglio di Dipartimento può essere invitato a partecipare qualunque altro organo dell'Università o suo rappresentante, docente a contratto e studente diverso dai relativi rappresentanti, o componente del personale tecnico-amministrativo, su disposizione del Direttore del Dipartimento, eventualmente a ciò delegato dal Consiglio di Dipartimento. L'invitato partecipa alla seduta senza diritto di voto.
- 5.4 Ove l'ordinamento universitario, lo Statuto e/o i regolamenti dell'Università prevedano che la delibera venga assunta a maggioranza di una classe o di più classi dei componenti del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento è ristretto solo a quella classe o a quelle classi di componenti.
- 5.5 L'assenza deve essere giustificata prima dell'inizio della seduta.

Art. 6. Competenze

6.1 Il Consiglio di Dipartimento:

- (a) predispone e approva le proposte di sviluppo del Dipartimento, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Università;*
- (b) propone l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione e l'accreditamento dei Corsi di studio e l'approvazione dei Regolamenti didattici di Corso di studio;*
- (c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato del Dipartimento;*
- (d) programma e organizza le attività didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;*
- (e) formula proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;*
- (f) formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;*
- (g) formula proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi di studio e alle relative modalità di ammissione;*
- (h) formula proposte di conferimento di Laurea "Honoris causa" al Senato Accademico che provvederà a sottoporle al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni;*
- (i) predispone le richieste al Consiglio di Amministrazione di finanziamenti e le richieste di assegnazione di personale docente e non-docente per la realizzazione del programma di sviluppo del Dipartimento sia in ambito didattico che in quello della ricerca;*
- (j) propone il Piano delle Ricerche e l'eventuale organizzazione di Centri di ricerca, o di eventuali Dipartimenti di Ricerca e di Laboratori legati ai Dipartimenti;*
- (k) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento, nonché i criteri per l'uso dei mezzi in dotazione e del personale e l'allocazione dei compiti didattici;*
- (l) propone i posti di professore di ruolo vacanti ed i posti di ricercatore da bandire;*

- (m) approva i Piani di Studio;*
- (n) propone al Senato Accademico la designazione dei docenti componenti dei Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica, del Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;*
- (o) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze attribuite ad altri organi dallo Statuto, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università.*

6.2 Nelle materie per cui il regolamento didattico di ateneo prevede anche la competenza del Consiglio di Corso di Studio, il Consiglio di Dipartimento delibera sentito il Consiglio di Corso di Studio interessato o, se il Consiglio di Corso di Studio non è stato istituito, sentito il relativo Coordinatore di Corso di Studio.

Art. 7. Convocazione

- 7.1 Il Consiglio di Dipartimento è convocato almeno 5 volte durante ciascun anno accademico.
- 7.2 Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio di Dipartimento, con comunicazione inviata a mezzo mail a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento almeno 5 giorni prima della data della seduta del Consiglio di Dipartimento. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata a mezzo mail fino a 2 giorni prima della data della seduta.
- 7.3 I componenti rappresentanti almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Dipartimento possono richiedere al Direttore del Dipartimento la convocazione del Consiglio di Dipartimento, eventualmente anche d'urgenza, allegando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Se il Direttore del Dipartimento non invia la convocazione entro i successivi 3 giorni dalla richiesta, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio di Dipartimento secondo le forme e i tempi di cui all'articolo 7.2.
- 7.4 La convocazione contiene la data, il luogo, l'ora e la modalità di svolgimento della seduta di Consiglio di Dipartimento, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 7.5 I rappresentanti degli studenti sono convocati solo in relazione ai punti dell'ordine del giorno in cui è prevista la trattazione di argomenti di preminente interesse degli studenti.

Art. 8. Svolgimento delle sedute

- 8.1 Le sedute di Consiglio di Dipartimento possono svolgersi, a discrezione del Direttore del Dipartimento:
 - (a) esclusivamente in presenza, per il tramite di una riunione fisica;*
 - (b) esclusivamente a distanza, per il tramite di video o audio conferenza;*
 - (c) in modalità mista, in presenza e a distanza. In quest'ultimo caso, i componenti del Consiglio di Dipartimento scelgono la modalità di partecipazione, ad eccezione del Direttore del Dipartimento e del Segretario verbalizzante, che devono essere fisicamente presenti nel luogo indicato nella convocazione per la seduta del Consiglio di Dipartimento.*

- 8.2 La seduta del Consiglio di Dipartimento è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei componenti. A tale scopo, gli assenti giustificati concorrono al raggiungimento del quorum strutturale. Il quorum strutturale è verificato dal segretario verbalizzante in qualunque momento della seduta, esclusivamente se ne fa richiesta uno dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
- 8.3 Il Direttore del Dipartimento presiede il Consiglio di Dipartimento, pone in discussione e in votazione i punti all'ordine del giorno e dispone di tutti i poteri necessari per regolare la seduta.
- 8.4 Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che maggioranze diverse siano previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università. I componenti presenti fisicamente esprimono il loro voto per alzata di mano; i componenti presenti a distanza esprimono il loro voto per appello nominale, su chiamata del Direttore del Dipartimento. In caso di parità, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
- 8.5 Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento divengono efficaci con l'approvazione del verbale che le riporta, salvo che il Consiglio di Dipartimento disponga con separata deliberazione, assunta con la maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera, di conferire immediata esecutività alla delibera.

Art. 9. Verbalizzazione

- 9.1 Delle sedute di Consiglio di Dipartimento è redatto processo verbale.
- 9.2 A tale scopo, il Direttore del Dipartimento nomina all'inizio di ciascuna seduta un segretario verbalizzante tra i componenti del Consiglio di Dipartimento o tra il personale non docente addetto al Dipartimento.
- 9.3 Il verbale della seduta precedente è approvato nella seduta successiva a maggioranza dei presenti. A tale scopo, il verbale della seduta precedente è inviato o comunque reso disponibile a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento almeno due giorni prima della data della seduta in cui deve essere approvato.
- 9.4 Il verbale approvato, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento e dal segretario verbalizzante, è numerato progressivamente per ciascun anno solare e conservato a cura del Direttore del Dipartimento presso gli uffici dell'Università.

TITOLO IV

Il Direttore del Dipartimento

Art. 10. Il Direttore del Dipartimento

- 10.1 Il Direttore del Dipartimento, nominato secondo le norme dello Statuto, ha la rappresentanza del Dipartimento.
- 10.2 Il Direttore del Dipartimento:
- (a) *convoca il Consiglio di Dipartimento, secondo l'articolo 7.2;*

- (b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;*
 - (c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Coordinatori dei Corsi di Studio del Dipartimento;*
 - (d) promuove le attività didattiche - avvalendosi dei Consigli di Corso di Studio, se costituiti, o dei Coordinatori dei Corsi di Studio - e di ricerca del Dipartimento;*
 - (e) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, dello Statuto, dei regolamenti dell'Università e delle leggi;*
 - (f) tiene i rapporti con gli altri Organi accademici.*
 - (g) predispone annualmente una relazione sui risultati della didattica e della ricerca svolta dal Dipartimento. Tale relazione viene presentata al Senato Accademico e trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'Università;*
 - (h) può nominare il Vice-Direttore;*
 - (i) esercita tutte le altre funzioni che gli competono in base all'ordinamento universitario, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università;*
 - (j) esercita tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università al Dipartimento, su cui non è competente il Consiglio di Dipartimento.*
- 10.3 In caso d'urgenza, il Direttore del Dipartimento può esercitare le funzioni di competenza del Consiglio di Dipartimento, tramite suoi decreti immediatamente esecutivi. Tali decreti devono essere portati alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva alla loro adozione. Nel caso in cui ciò non avvenga o il Consiglio di Dipartimento non ratifichi il decreto del Direttore del Dipartimento, il decreto perde efficacia fin dalla sua adozione, salvi gli effetti che il Consiglio di Dipartimento decida di conservare.

Art. 11. Il Vice-Direttore

- 11.1 Il Direttore del Dipartimento, in relazione alle esigenze di funzionamento del Dipartimento, può nominare un Vice-Direttore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, con suo decreto immediatamente esecutivo.
- 11.2 Il Direttore del Dipartimento comunica senza indugio a tutti gli organi dell'Università e ai componenti del Consiglio di Dipartimento la nomina del Vice-Direttore. Della nomina del Vice-Direttore è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.
- 11.3 Il Vice-Direttore ha il compito di coadiuvare il Direttore del Dipartimento sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V

Norme finali e transitorie

Art. 12. Rinvio

- 12.1 Per quanto qui non disciplinato, si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Università, nonché alla normativa nazionale vigente in materia di ordinamento universitario, per quanto compatibile con la natura privata dell'Università.

Art. 13. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Università.

Casamassima, addì 29.09.2020

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro

